



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

DECRETO SINDACALE n

02

del

10/01/2014

OGGETTO: ATTRIBUZIONE al SEGRETARIO COMUNALE del POTERE di APPORRE il VISTO di REGOLARITÀ CONTABILE per la NOMINA URGENTE di un LEGALE e di SOTTOSCRIVERE la CONVENZIONE di INCARICO, ai sensi dell'art. 22, comma 6, del VIGENTE REGOLAMENTO degli UFFICI e SERVIZI e dell'art. 97 del Tuel.

II SINDACO

PREMESSO che:

- sussiste la necessità di procedere *ad horas* all'effettuazione di adempimenti urgenti relativi alla nomina di un legale per la difesa dell'ente nella causa intentata dai sigg.ri Margarita F. + 1 contro Comune di Succivo +1, con udienza di comparizione il 14/01 p.v.;
- il responsabile del servizio risulta assente;
- detto responsabile è anche il responsabile del Settore Economico-Finanziario

VISTI:

- l'articolo 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ai sensi del quale il Sindaco nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dello Statuto e dei Regolamenti comunali;
- l'articolo 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, nel quale vengono definite le attribuzioni, i compiti e le competenze spettanti ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi nella gestione amministrativa finanziaria e tecnica, su indirizzo politico amministrativo degli organi di governo;
- l'articolo 109, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione";
- il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi ed in particolare l'art. 22, comma 6: "*quando una posizione dirigenziale od organizzativa risulti vacante o vi è temporanea assenza o impedimento del titolare, l'assolvimento delle relative funzioni di direzione delle attività e di emanazione degli atti di competenza del dirigente / responsabile del servizio mancante, assente o impedito è demandato, con apposito incarico del Sindaco, anche di carattere generale, al altro dirigente/responsabile del servizio o titolare di posizione organizzativa, anche se tali attribuzioni non rientrano nelle specifiche competenze tecnico-professionali di quest'ultimo, ovvero al Segretario Comunale*";
- l'art. 97 comma 4 lettera d) del Tuel ".....Il segretario inoltre esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia";

CONSIDERATA l'assoluta urgenza di procedere in merito agli adempimenti sopra indicati;

RITENUTO che le circostanze di assoluta urgenza determinano la necessità di avvalersi della previsione di cui al citato art. 97 comma 4 lettera d) del Tuel e dell'art. 22, comma 6, del vigente regolamento degli Uffici e Servizi e pertanto di conferire al Segretario Comunale per la sola data di oggi 10 gennaio 2014

il potere di procedere all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sul decreto sindacale di nomina del legale per la difesa dell'ente nella causa indicata in premessa e di sottoscrivere la relativa convenzione di incarico;

DECRETA:

di CONFERIRE ai sensi della normativa citata in premessa al Segretario Comunale per la sola giornata di oggi 10 gennaio 2014 il potere di procedere all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sul decreto sindacale di nomina del legale per la difesa dell'ente nella causa indicata in premessa e di sottoscrivere la relativa convenzione di incarico;

di DISPORRE la trasmissione di copia del presente decreto al Segretario Comunale

Succivo, 10 gennaio 2014



Avv. Antonio Tinto
av. [Signature]

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

Rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", per i fini di cui al D.Lgs. n. 267/2000, al D.Lgs. n. 39/2013, al d.P.R., 62/2013, al Codice di Comportamento Interno di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.50/2013 e loro successive modifiche ed integrazioni.

il sottoscritto Marco Verdicchio nato a Benevento l'1.9.1974 in relazione all'incarico sopra attribuitogli

VISTO:

⇒ il D.Lgs n. 39/2013 nel suo complesso e più approfonditamente i seguenti articoli:

- **Art. 3- Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione - 1.** A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale. 2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni. 3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni. 4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E' in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico. 5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento. 6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso. 7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.
- **Art. 4 Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati - 1.** A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.
- **Art. 9. Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali 1.** Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico. 2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

⇒ il d.P.R., 62/2013 e il Codice di Comportamento Interno di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.50/2013 nel loro complesso e più approfonditamente i seguenti articoli:

• **l'art.13, comma 3** "Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio"

• **Art. 6, comma 1 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse** .1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o

regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

• di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR. n.445/2000 per le eventuali dichiarazioni mendaci qui sottoscritte;

• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi prevista dai sopra richiamati artt. 3, 4 e 9 del D.Lgs. n.39/2013;

• di (**barrare la casella corrispondente**)

☒ non possedere partecipazioni azionarie o altri interessi finanziari che possono porlo in conflitto di interessi con l'incarico *de quo*;

☐ possedere le partecipazioni azionarie o altri interessi finanziari che possono porlo in conflitto di interessi con l'incarico *de quo* elencati nell'**allegato prospetto**

• di (**barrare la casella corrispondente**)

☒ non avere parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio

☐ avere parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio come precisato **nella scheda allegata**

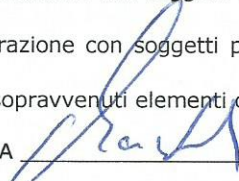
• di (**barrare la casella corrispondente**)

☒ non avere avuto rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti negli ultimi tre anni

☐ avere avuto i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti negli ultimi tre anni indicati **nella scheda allegata**

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi sostativi;

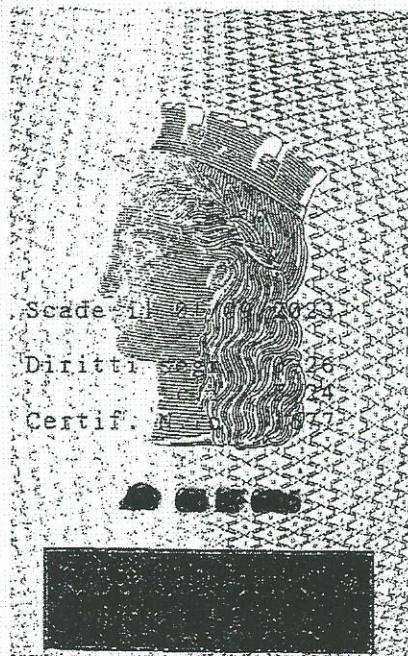
Data 10.1.19

FIRMA 

Cognome VERDICCHIO
 Nome MARCO
 nato il 01/09/1974
 (atto n. P. S. 1971)
 a BENEVENTO (BN)
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza BENEVENTO
 Via CORSO DANTE N. 46 P. 4
 Stato civile =====
 Professione SEGRETARIO COMUNALE
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura M. 1.75
 Capelli CASTANI
 Occhi MARRONI
 Segni particolari NESSUNO
 1 dico: atto n. 2018, P.I., S.A ANNO 1974
 SINDACO DEL COMUNE



Firma del titolare *Marco Verdicchio*
 SINDACO DEL COMUNE
 L. SINDACO
 SINDACO DEL COMUNE
 SINDACO DEL COMUNE
 SINDACO DEL COMUNE



L. 23. 31A. OFFICINA CV. - ROMA

